

dell'immunità, è pure riconosciuto che questa spetti per tutti i rapporti che siano ricollegabili alle funzioni essenziali delle organizzazioni» (p. 150). La Corte ha quindi affermato che «accertata la personalità giuridica internazionale dell'I.L.A., non v'è dubbio che ad esso spetti l'immunità giurisdizionale, indipendentemente dall'esistenza in proposito di una norma convenzionale che la riconosca, sulla base della norma consuetudinaria di diritto internazionale generale *par in parem non habet jurisdictionem*, cui il nostro ordinamento si adegua automaticamente secondo il disposto dell'art. 10 della nostra Costituzione...» (p. 151).

La Corte ha inoltre escluso che si applichi alle organizzazioni internazionali l'art. 5 della Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati, precisando che nei loro confronti «è generalmente riconosciuta una immunità più ampia ai rapporti di impiego di tutti i soggetti che siano stabilmente e continuamente inseriti nella struttura dell'ente, con le sole eccezioni dei rapporti di prestazione d'opera occasionale o avvertenzia ovvero aventi ad oggetto attività meramente materiali» (p. 152) ed ha concluso che nella specie l'attività lavorativa del ricorrente non rientrava tra tali eccezioni.

### 34. Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 sulla *Legalità dell'impiego delle armi nucleari da parte di uno Stato in occasione di un conflitto armato* richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Con risoluzione WHA46.40 del 14 maggio 1993 l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO) aveva chiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo, ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite, sottoponendole il seguente quesito: «Tenuo conto degli effetti sulla salute e sull'ambiente, l'uso di armi nucleari da parte di uno Stato in guerra o in altro conflitto armato costituirebbe una violazione dei suoi obblighi secondo il diritto internazionale, ivi compresa la Costituzione dell'OMS?»<sup>6</sup>

Nel suo parere dell'8 luglio 1996, emesso insieme ad un altro sulla stessa questione ma richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite<sup>7</sup>, la Corte ha colto l'occasione per affermare incidentalmente, richiamando il parere già reso l'11 aprile 1949 sulla *Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite*<sup>8</sup>, che «Le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionale». Sul punto, la Corte ha precisato — richiamando il parere da essa reso il 13 luglio 1954 sull'*Efficacia delle sentenze del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite*<sup>9</sup> — che le organizzazioni internazionali «non godono, alla maniera degli Stati, di competenze generali» in quanto «sono rette dal "principio di specialità"» ovvero sono «dotate degli Stati che le creano di competenze di attribuzione; i cui limiti dipendono dagli interessi comuni la cui promozione» rappresenta «la missione che gli Stati conferiscono loro». Tali competenze «sono normalmente oggetto di una formulazione espressa nel loro atto istitutivo» anche se, a giudizio della Corte, «le esigenze della vita internazionale possono evidenziare la necessità per le organizzazioni internazionali di disporre, per raggiungere i lo-

ro scopi, di competenze sussidiarie» che non sono «espressamente previste negli strumenti fondamentali che disciplinano la loro attività». Secondo la Corte, infatti, «è generalmente ammesso che le organizzazioni internazionali possano esercitare poteri del genere, detti "impliciti"». Nella specie, tuttavia la Corte ha rilevato che «riconoscere all'OMS la competenza a trattare la licenza dell'impiego delle armi nucleari — anche tenuto conto dell'effetto di queste armi sulla salute e l'ambiente — equivarrebbe ad ignorare il principio di specialità», nel senso che «una tale competenza ... non può considerarsi necessariamente implicita nella Costituzione dell'Organizzazione» tenendo conto «degli scopi che a quest'ultima sono stati assegnati dai suoi Stati Membri» (§ 25).

La Corte si è quindi dichiarata incompetente ad emettere il parere richiesto dall'Organizzazione dal momento che la questione non ricadeva «entro l'ambito di competenza» della medesima (§ 28).

## 2. Soggettività interna delle organizzazioni internazionali

### 35. Sentenza della House of Lords britannica del 26 ottobre 1989 nei casi *J. H. Rayner (Mining Lane) Ltd c. Dipartimento del commercio e dell'industria, MacLaine Watson & Co. Ltd c. Dipartimento del commercio e dell'industria e MacLaine Watson & Co. Ltd c. Consiglio Internazionale dello Stagno*.

Nell'ottobre 1985 il Consiglio Internazionale dello Stagno (*International Tin Council, ITC*), un'organizzazione internazionale con sede a Londra creata nel 1972 per la stabilizzazione dei prezzi dello stagno e di cui erano membri 23 Stati e la Comunità economica europea, dichiarò di non essere più in grado di onorare i suoi impegni, in particolare i debiti contratti fino ad allora con soggetti terzi per un ammontare di diverse centinaia di milioni di sterline. I creditori del Consiglio promossero allora una serie di giudizi nel Regno Unito sia contro l'Organizzazione che, essendosi l'Organizzazione *medio tempore* estinta, contro i suoi Stati membri. I creditori facevano valere, come argomento principale, l'assenza di una soggettività giuridica distinta del Consiglio rispetto a quella dei suoi membri, così da poter appunto rivolgersi agli Stati membri per l'adempimento dei contratti di prestito stipulati con il Consiglio. La questione fu sottoposta, dopo essere stata esaminata in un gran numero di giudizi, alla Camera dei Lords<sup>10</sup>.

Nella sentenza del 26 ottobre 1989, della quale è particolarmente significativa l'opinione del giudice Templeman, la Corte ha anzitutto affermato che «i giudici non hanno alcun potere di disporre l'esecuzione in forma specifica di un trattato o di condannare al risarcimento dei danni uno Stato sovrano per l'inadempimento di un trattato» o ancora «di inventarsi leggi o di male interpretare la legislazione pur di applicare un trattato». Dopo aver sottolineato che «un trattato è un contratto tra i governi di due o più Stati sovrani» e che «il diritto internazionale regola i rapporti tra Stati sovrani e determina la validità, l'interpretazione e l'attuazione dei trattati», la Corte ha tenuto a precisare che «un trattato dal quale il Governo di Sua Maestà è parte non modifica le leggi del Regno Unito». Tuttavia, secondo la Corte, «un trattato può essere incorporato nelle leggi del Regno

<sup>6</sup> In <http://www.icj-efj.org/doccker/files/9317407.pdf> (ICJ Rep., 1996, pp. 78-79).

<sup>7</sup> *Infra*, §§ 54 e 277.

<sup>8</sup> *Supra*, § 31.

<sup>9</sup> *Infra*, § 93.

<sup>10</sup> In *ILR*, vol. 81, pp. 671-725.

Unito, e quindi modificarle, per mezzo della legislazione». In altri termini, «le corti del Regno Unito non hanno alcun potere di applicare diritti ed obblighi patrizi su richiesta di un governo sovrano o di un individuo privato» ad eccezione del «caso in cui un trattato venga incorporato nell'ordinamento giuridico del Regno Unito attraverso una legge». A tale proposito, la Corte ha rilevato che «nessuna parte del Sesto Accordo Internazionale sullo Stagno» (A.I.S. 6) o «dell'Accordo di sede è stata incorporata nelle leggi del Regno Unito» però «il *Tin Council (Immunities and Privileges) Order 1972* (S.I. 1972, n. 120), emanato ai sensi dell'*International Organizations Act 1968*» ha stabilito «all'articolo 5 che «il Consiglio avrà le capacità di una persona giuridica» (pp. 676-677).

La Corte ha poi respinto «i quattro argomenti alternativi addotti dagli appellanti» — indicati nel corso del procedimento «come difese A, B (1), B (2) e C» — per confortare l'opinione «secondo cui gli Stati membri sarebbero responsabili per i debiti del C.I.S.». «La difesa A» si era basata «sul fatto che l'*Order* del 1972 non rendeva il C.I.S. un ente giuridico autonomo» essendosi limitato a conferire «soltanto le capacità di una persona giuridica» con la conseguenza che «secondo le leggi del Regno Unito il C.I.S. non aveva alcuna esistenza separata come entità giuridica da quella dei suoi membri» e «i contratti conclusi a nome del C.I.S. sarebbero contratti degli Stati membri». A giudizio della Corte, non solo «il Governo del Regno Unito aveva concorso, attraverso un trattato, alla creazione del C.I.S. come organizzazione internazionale» ma il Parlamento «al fine di dotare il C.I.S. della personalità giuridica nel Regno Unito in conformità del trattato... aveva conferito al C.I.S. le capacità di una persona giuridica». Ne derivava pertanto che «l'*Order* del 1972 ha dato vita ad un'entità che deve essere riconosciuta dalle corti del Regno Unito come una persona giuridica distinta in diritto dai suoi membri» e in quanto tale «capace di concludere contratti a titolo autonomo». In breve, «il C.I.S. è una persona giuridica separata, distinta dai suoi membri» (pp. 677-678).

La «difesa B (1)» invece «accetta che il C.I.S. goda di un'esistenza giuridica separata da quella dei suoi membri» obiettando «che un contratto concluso dal C.I.S. comporti una responsabilità diretta concorrente o sussidiaria a carico dei suoi membri considerati congiuntamente e solidalmente». Il C.I.S. infatti «non sarebbe stato formalmente costituito come persona giuridica» e quindi «gli Stati membri sono responsabili in concorso tra loro». Sul punto, la Corte ha evidenziato che esiste «un'ampia giurisprudenza a favore del principio generale che in Inghilterra nessuno è responsabile per un contratto se non le parti del contratto stesso» e nella specie «le uniche parti dei contratti tra gli appellanti e il C.I.S. erano gli appellanti e il C.I.S.» per cui «gli Stati membri non sono responsabili per i debiti del C.I.S. in quanto non sono parti dei contratti del C.I.S.». Certamente, «il Parlamento... può prevedere che i membri di una persona giuridica sopportino la responsabilità» oppure «siano tenuti a contribuire direttamente o indirettamente al pagamento dei debiti di essa»; ma «in mancanza di una disposizione parlamentare espressa un contratto concluso dal C.I.S. non comporta una qualsivoglia responsabilità di una qualsivoglia persona che non sia stata parte del contratto» (p. 679).

In base alla «difesa B (2)», era stata sostenuta l'esistenza di «una regola di diritto internazionale» volta ad imporre «agli Stati sovrani, membri di un'organizzazione internazionale, una responsabilità congiunta e solidale per il mancato pagamento da parte dell'organizzazione dei suoi debiti» tranne nel caso in cui «il trattato istitutivo dell'organizzazione internazionale non escluda chiaramente ogni responsabilità dei membri». Nondimeno, secondo la Corte, «non è stata prodotta alcuna plausibile prova dell'esistenza di tale regola

di diritto internazionale». Peraltro, «se esistesse una regola di diritto internazionale» di siffatta natura, tale «regola... potrebbe essere applicata soltanto nell'ordinamento internazionale». Gli stessi ricorrenti, pur sostenendo che «l'asserita regola di diritto internazionale debba implicare e includere un diritto di contribuzione» in base al quale «se uno Stato membro onora i debiti del C.I.S. gli altri Stati membri sarebbero tenuti a condividere tale onere», riconoscono che «questo diritto alla contribuzione possa essere attuato soltanto secondo il diritto internazionale» e che «non possa essere oggetto di una decisione delle corti del Regno Unito». Inoltre, la Corte ha evidenziato che «non vi è alcuna analogia tra il diritto internazionale privato che autorizza le corti del Regno Unito a risolvere conflitti tra diverse leggi di Paesi diversi» e «una regola di diritto internazionale pubblico che impone a Stati obblighi patrizi»; per di più «se l'asserita regola di diritto internazionale pubblico esistesse e imponesse ad uno Stato obblighi nei confronti dei creditori del C.I.S.», secondo la Corte, «l'*Order* del 1972 violerebbe il diritto internazionale» non avendo «conferito diritti ai creditori contro gli Stati membri». La Corte ha quindi ritenuto «impossibile interpretare l'*Order* del 1972 nel senso di imporre una responsabilità a carico degli Stati membri» giacché «le corti del Regno Unito hanno il potere di attuare soltanto i diritti e gli obblighi che sono attuabili» ai sensi del suddetto atto (pp. 679-681).

Infine, la «difesa C» aveva asserito che «attraverso l'A.I.S. 6 il C.I.S. fosse soltanto autorizzato a contrarre come agente degli Stati membri». Al riguardo, la Corte ha rilevato che «nel caso in cui tale asserzione fosse stata corretta, l'A.I.S. 6 poteva essere considerato dalle corti del Regno Unito» esclusivamente «al fine di risolvere ogni ambiguità rispetto al significato e all'effetto dell'*Order* del 1972» ma «non vi è alcuna ambiguità» dal momento che «l'*Order* del 1972 ha autorizzato il C.I.S. a contrarre a titolo autonomo», cioè «ha conferito al C.I.S. le capacità di una persona giuridica senza limiti» (p. 681).

La Corte ha così concluso che spettava alla «diplomazia internazionale e alla politica nazionale» decidere «se i debiti del C.I.S., un'organizzazione internazionale istituita con un trattato, dovessero essere onorati dagli Stati membri» e «in tal caso, in quale modo tale onere dovrà essere ripartito» (p. 682).

### 36. Sentenza della *House of Lords* britannica del 21 febbraio 1991 nel caso *Fondo Monetario Arabo c. Hashim e altri*.

Il Fondo Monetario Arabo, un'organizzazione internazionale istituita nel 1976 per lo sviluppo economico dei paesi arabi con sede ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, aveva convenuto in giudizio innanzi ai giudici inglesi il dott. Hashim, ex direttore generale dell'Organizzazione, ed altri soggetti con l'accusa di sottrazione di fondi dell'Organizzazione. Il convenuto aveva eccepito che il Fondo non esistesse giuridicamente nell'ordinamento inglese, in quanto il Regno Unito non ne era membro e non lo aveva incluso nella propria legislazione sulle organizzazioni internazionali (*International Organizations Act 1968*) e quindi non avesse la legittimazione ad agire in giudizio. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la legittimazione ad agire del Fondo, ma la Corte d'appello l'aveva negata. La questione è stata quindi posta alla Camera dei Lords<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> In *ILR*, vol. 85, pp. 1-29.